Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

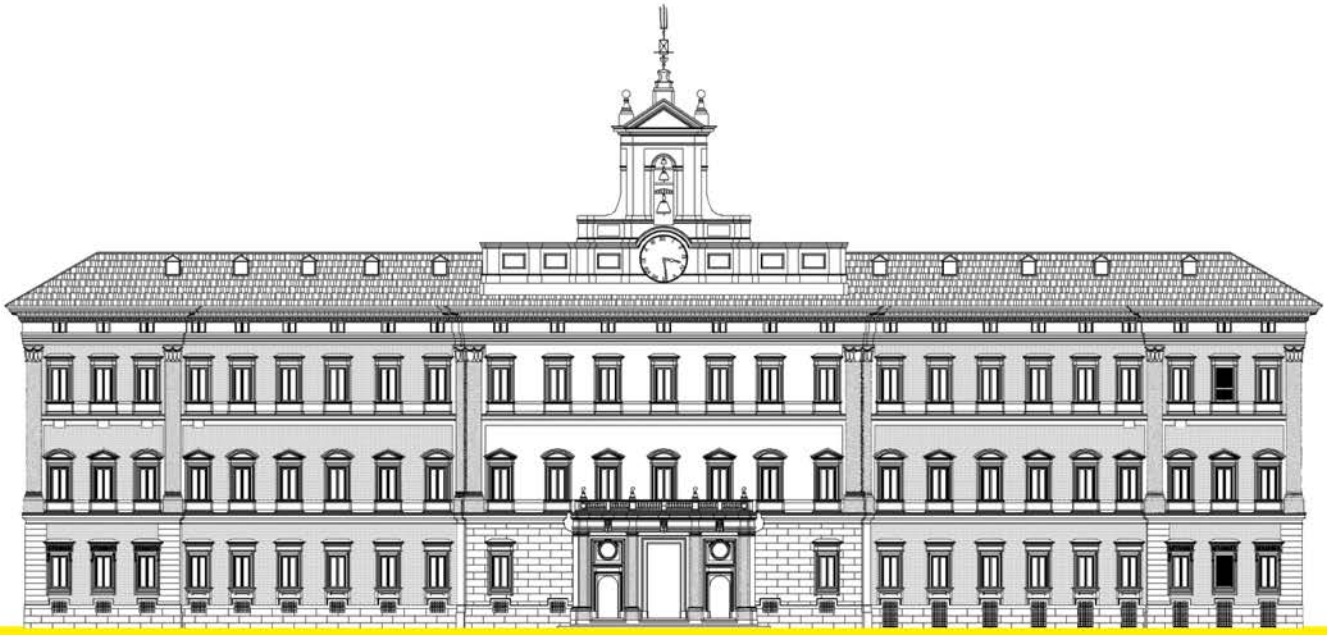

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1159

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari

N. 407 – 19 luglio 2016

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1159

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari

N. 407 – 19 luglio 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.
La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile
☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ *bs_segreteria@camera.it*

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ *com_bilancio@camera.it*

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Estremi del provvedimento

A.C.	**1159**
Titolo breve:	**Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari**
Iniziativa:	parlamentare
	in prima lettura alla Camera
Commissione di merito:	VII Commissione
Relatore per la Commissione di merito:	Gallo
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica:	presente
	non verificata dalla Ragioneria generale
	riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario:	all'Assemblea
Oggetto:	testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLO 1 E 2 ..... - 3 -

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI UNIVERSITARI ..... - 3 -

PREMESSA

Il provvedimento in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di contributi universitari.
Nel corso dell'esame in sede referente è stata presentata una relazione tecnica, verificata negativamente con Nota del ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La proposta è stata esaminata in sede referente dalla VII Commissione (Cultura), la quale nella seduta del 14 luglio 2016 ha dato mandato alla relatrice di riferire all'Assemblea in senso contrario.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e le ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1 e 2
Disposizioni in materia di contributi universitari

Legislazione vigente. L'articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 306/1997 stabilisce che la contribuzione studentesca non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge n. 537/1993[1].
I successivi commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* prevedono, fra l'altro, che ai fini del raggiungimento del limite del 20 per cento non siano computati gli importi della contribuzione posti a carico degli studenti fuori corso. A tali disposizioni, introdotte dall'articolo 7, comma 42, del D.L. n. 95/2012 (c.d. " decreto *spending review*"), non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica anche se la relativa relazione tecnica prefigurava effetti di risparmio.

Le norme abrogano i commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* dell'articolo 5 del D.P.R n. 306/1997, che stabiliscono che le somme pagate dagli studenti "fuori corso" non concorrono ai fini del calcolo del limite massimo dell'ammontare della contribuzione che i singoli atenei possono richiedere agli studenti. Tale contribuzione, come previsto a legislazione vigente, non può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato (articolo 1).

[1] Fondo di finanziamento ordinario delle università (quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale)

Si specifica, inoltre, che sono considerate come contributi universitari tutte le somme versate dallo studente, a qualsiasi titolo, per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, con esclusione degli importi relativi alle imposte di bollo (articolo 2, comma 1). Alle università per le quali l'ammontare della contribuzione studentesca supera il limite sopra indicato non è erogato l'importo del Fondo per il finanziamento ordinario spettante per l'esercizio finanziario immediatamente successivo a quello per il quale è accertata l'eccedenza (articolo 2, comma 3, lettera b)).

La sanzione da ultimo descritta non si applica alle università che predispongono un piano per la restituzione agli studenti della quota di contribuzione risultata eccedente, con spese a proprio carico.

Si stabilisce, infine, che sono esonerati dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari tutti gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al nucleo familiare, sia inferiore all'importo di euro 11.000 (articolo 2, comma 3, lettera c)).

Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, non risultava originariamente corredato di **relazione tecnica**. Nel corso del dibattito presso la Commissione di merito è pervenuta, in data 21 febbraio 2014, una relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e vidimata negativamente con Nota della Ragioneria generale dello Stato[2].

In particolare, la relazione tecnica sottolinea come, a fronte di una progressiva riduzione del fondo per il finanziamento ordinario, non compensata dal fondo della programmazione triennale né da altri finanziamenti statali, le tasse e i contributi universitari al netto dei rimborsi sono rimasti pressoché stabili, per cui il rapporto tra la contribuzione studentesca e il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) è andato ad aumentare nel triennio 2011-2013, come si deduce da una tabella riportata nella stessa RT, che reca dati relativi a tale triennio[3]. Sulla base di tali dati, la RT afferma che, se fosse abrogato il comma 1-*bis* e quindi si tornasse al calcolo della predetta percentuale senza esclusione degli studenti fuori corso, il complesso del sistema universitario verificherebbe un rapporto tra contribuzione studentesca e FFO pari al 25,5 per cento, quindi 5,5 punti percentuali in più rispetto al limite di legge del 20 per cento.

Nella Nota della Ragioneria generale dello Stato, che accompagna la RT, si segnala che la proposta normativa potrebbe avere un impatto sulle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 49/2012[4].

---

[2] Si tratta della nota n. 9311/2014 del 17 febbraio 2014 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato che verifica negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, inviata con nota n. 1560 del 5 febbraio 2014.

[3] Tali dati risultano in parte di difficile leggibilità.

[4] Recante "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma l, della legge 240/2010, e per il

In particolare, si evidenzia che il comma l dell'articolo 5 del sopra menzionato decreto, nel prevedere un limite massimo alle spese di personale, stabilisce che l'indicatore per l'applicazione di tale limite è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Per tasse, soprattasse e contributi universitari si intende il valore delle riscossioni totali, nell'anno di riferimento, a carico degli iscritti ai corsi dell'ateneo di qualsiasi livello, ad eccezione delle tasse riscosse per conto di terzi (secondo il comma 6 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 49/2012 il valore massimo dell'indicatore deve essere pari all'80%).

Con riguardo, invece, al limite massimo alle spese per l'indebitamente degli Atenei, il comma 3 del successivo articolo 6 del D.lgs. n. 49/2012 prevede che tale indicatore sia calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento (secondo il comma 6 dell'articolo 6 del D.lgs. n. 49/2012 il valore massimo dell'indicatore deve essere pari al 15%).

Si sollevano, inoltre, perplessità sulla procedura delineata dal momento che la programmazione dei contributi studenteschi da parte delle università potrebbe scontare elementi esterni alla responsabilità delle stesse università (come incertezze sull'ammontare e la tempistica di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario alle singole università da parte del Ministero), una tempistica variabile dell'approvazione dei consuntivi e in ogni caso sfasata rispetto al nuovo anno accademico. Inoltre, un blocco integrale del medesimo Fondo costringerebbe le università a interrompere il servizio.

Con riferimento agli oneri, la Nota esprime dunque parere contrario, tenuto conto che la proposta di legge comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, quantificati nella relazione tecnica fornita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i quali va individuata apposita copertura finanziaria, anche con riferimento alle esenzioni per gli studenti con reddito ISEE inferiore al limite indicato dalla proposta.

Con riguardo alla relazione tecnica, infine, la Nota rappresenta che, pur essendo corretta la quantificazione degli oneri a carico delle Università, in assenza della indicazione della opportuna copertura finanziaria si restituisce la stessa negativamente verificata.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni, alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica e dalla relativa Nota della RGS, appaiono suscettibili di determinare effetti onerosi,

---

raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma l, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5".

dovuti sia all'esonero dai contributi per gli studenti con reddito ISEE inferiore a 11.000 euro annui, sia all'inclusione degli studenti fuori corso nel limite massimo di contribuzione del 20% previsto dalla vigente normativa. La documentazione tecnica sopra menzionata individua inoltre profili di criticità connessi agli attuali meccanismi di finanziamento delle università.

In proposito, nel rilevare che il testo non è corredato di una clausola di copertura finanziaria, per quanto attiene agli aspetti di quantificazione, si evidenzia la necessità di acquisire una conferma dal Governo in merito ai predetti profili di onerosità nonché dati aggiornati idonei a definire una stima dei medesimi effetti finanziari.